

Trento, 02 marzo 2020  
Pec

Prot. n. 4451 /A/2020/NM  
Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi

Spettabili  
**Associazioni e Società sportive**  
**FSN – DSA – EPS – AB**  
con utilizzi e sedi sugli impianti sportivi in gestione A.S.I.S.  
LORO SEDE

e p.c.  
Spettabile  
**Servizio servizi all'Infanzia, istruzione e sport del Comune di Trento**  
Via Alfieri n. 6  
TRENTO

Oggetto: Ordinanza P.G.P. dd. 28.02.2020. Emergenza epidemiologica da COVID-2019.  
**Misure di informazione e prevenzione per la comunità sportiva negli impianti sportivi in gestione ASIS.**

Al fine di concorrere alla realizzazione di una compiuta azione di informazione e prevenzione dal rischio COVID-2019, ricordiamo le misure disposte con l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 febbraio 2020 (allegata) quali idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

#### Misure di informazione e prevenzione (punto 2.a)1. Ordinanza PGP 28.2.2020):

L'ordinanza provinciale prescrive l'**esposizione** presso gli **ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito** delle informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.

Poiché i nostri utenti sono sovente Vostri tesserati, Vi alleghiamo:

1. il **decalogo allegato all'ordinanza**, da **stampare e appendere** nelle Vostre eventuali **sedi** presso i nostri impianti (file Poster decalogo ministero.pdf);
2. il **pieghevole** del decalogo con maggiori indicazioni che suggeriamo di considerare per una diffusione tra dirigenti, tecnici e allenatori (file Pieghevole decalogo ministero.pdf);
3. il **decalogo** rielaborato dalla P.A.T. **con pittogrammi in versione italiano, tedesco e inglese** ove d'interesse (file Decalogo ver PAT\_ITA\_pittogrammi.pdf; Decalogo ver PAT\_DEU\_pittogrammi.pdf; Decalogo ver PAT\_ENG\_pittogrammi.pdf);
4. il documento "Diciotto suggerimenti della FMSI [ndr: Federazione medico sportiva italiana] per evitare la diffusione del coronavirus nel mondo dello sport" quale valida fonte di norme igieniche e di buone prassi da seguire durante l'uso degli impianti sportivi (file Suggerimenti\_FMSI-Coronavirus.pdf).

#### Misure di informazione e prevenzione (punto 2.a)2. Ordinanza PGP 28.2.2020):

L'ordinanza provinciale prescrive che in **tutti i locali aperti al pubblico** devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, **soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani**.

Vi informiamo che ai nostri collaboratori sono state date le seguenti istruzioni:

- ai titolari dei servizi di custodia: chiudere al pubblico le tribune durante le sedute di allenamento al fine di limitare al massimo la presenza in luoghi non previsti quali necessari per lo svolgimento delle sedute di allenamento;

Azienda Speciale  
per la gestione  
degli Impianti Sportivi  
del Comune di Trento

Sede legale:  
via IV Novembre, 23/4  
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:  
Euro 3.951.345,52 i.v.  
Codice fiscale, Piva  
e n° iscr. Registro Imprese  
di Trento:  
01591870223

Centralino: 0461 992990  
pec: asis.trento@pec.it  
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:  
tel. 0461 959799  
fax 0461 959218  
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:  
tel. 0461 959812 fax 0461 990621  
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:  
tel. 800 949345  
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

- ai titolari di esercizi pubblici e di spacci di somministrazione di alimenti e bevande: rendere disponibili a collaboratori e utenti soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- ai gestori del servizio di pulizia e ai titolari degli esercizi/spacci di somministrazione di alimenti e bevande di:
  - eseguire le pulizie quotidiane di superfici piane e dei punti di contatto (sedie, panche, pulsantiere, maniglie porte, rubinetteria, altri arredi quali phone, mensole, cabine...) con prodotti detergenti disinfettanti certificati quali presidi medico chirurgici; si consiglia di conservare copia della scheda tecnica;
  - mantenere sempre riforniti i dosatori di sapone e di salviette mani;
  - arieggiare i locali tra un turno di allenamento e l'altro.

Rispetto al servizio di pulizia, Vi informiamo inoltre che:

1. prima della riapertura degli impianti sono state eseguite accurate pulizie negli impianti dove il servizio di pulizia è svolto da Imprese;
2. nel corso dei mesi di gennaio e di febbraio sono state eseguite pulizie periodiche straordinarie su un significativo numero di impianti all'aperto e al coperto;
3. è in corso la programmazione di un altro ciclo di pulizie straordinarie su impianti all'aperto in affiancamento al servizio di pulizia curato da Associazioni sportive.

### Ulteriori misure idonee a limitare la diffusione del COVID-19 (punto 2.e)18. Ordinanza PGP 28.2.2020):

L'ordinanza provinciale recita:

*"Si raccomanda nei luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico, di tenere una distanza sufficiente a contrastare la trasmissione aerea del virus; si consiglia pertanto, ove possibile, di mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. In generale, si invitano i cittadini a limitare, per quanto possibile, la compresenza di un elevato numero di persone nei luoghi privati. Tali misure non hanno comunque carattere coercitivo."*

Si tratta di una misura da porre in essere con il coinvolgimento di tutta la comunità sportiva, insieme ai fornitori di servizi che sono stati già raggiunti da specifica nota.

Invitiamo pertanto i soggetti in indirizzo a collaborare, istruire e vigilare affinché questa prassi sia osservata anche sulle tribune durante le manifestazioni aperte al pubblico secondo le specifiche misure che gli organizzatori riterranno di adottare.

Vi informiamo che ai nostri collaboratori diretti e in appalto sono state date istruzioni, tra le quali segnaliamo in particolare:

- l'opportunità di rimanere in luoghi chiusi, in particolare spogliatoi, per il tempo strettamente necessario alla vestizione/svestizione; così pure per la zona docce;
- l'opportunità di non trattenersi nelle aree chiuse destinate a spogliatoio e servizi per finalità non strettamente connesse all'attività sportiva (es. consumare cibo e bevande; comunicazioni degli allenatori, attesa degli accompagnatori.....) come peraltro individuato anche dalle 18 norme igienico sanitarie e buone prassi della FMSI;
- l'opportunità di usare gli spogliatoi in modo alternato tra le squadre dei turni in successione; pertanto ai servizi di gestione accessi è stato richiesto di rendere fruibile il maggior numero di spogliatoi disponibili in ciascun impianto al fine di evitare che nel medesimo spogliatoio sostino 2 gruppi di turni diversi in contemporanea.

### Ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato in zone nelle aree della Cina ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (punto 2.b)11. Ordinanza PGP 28.2.2020):

L'ordinanza provinciale recita:

*"Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione mondiale della sanità, ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del ministero della salute e della Provincia autonoma di Trento), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito MMG) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito PLS). In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta tramite 112 o numero verde 800867388 dedicato."*

Azienda Speciale  
per la gestione  
degli Impianti Sportivi  
del Comune di Trento

Sede legale:  
via IV Novembre, 23/4  
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:  
Euro 3.951.345,52 i.v.  
Codice fiscale, Piva  
e n° iscr. Registro Imprese  
di Trento:  
01591870223

Centralino: 0461 992990  
pec: asis.trento@pec.it  
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:  
tel. 0461 959799  
fax 0461 959218  
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:  
tel. 0461 959812 fax 0461 990621  
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:  
tel. 800 949345  
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Gli atleti, dirigenti, tecnici ed ogni altro tesserato/accompagnatore dei soggetti associativi prenotanti o delle squadre ospiti sono accreditati negli spazi prenotati negli impianti sportivi dai soggetti in indirizzo.

Riteniamo doveroso invitare alla massima collaborazione e diligenza affinché, nell'approssimarsi a attività fisiche e sportive di frequente contatto interpersonale e/o con gruppi sportivi provenienti da aree diverse, i singoli siano responsabilizzati ad assolvere all'obbligo di comunicare i soggiorni nelle aree a rischio epidemiologico secondo le modalità indicate dall'ordinanza del 28 febbraio scorso. La comunicazione o la telefonata aiutano anche a qualificare i casi di "no rischio COVID 19" e i "casi sospetti" con i questionari di "pre-triage" in uso al personale sanitario e di gestione dell'emergenza.

\*\*\*\*

Per informazioni o per segnalazioni rivolgersi a: [ufficiorapportiutenti@asis.trento.it](mailto:ufficiorapportiutenti@asis.trento.it) o [ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it](mailto:ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it).

Grati per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

  
IL DIRETTORE  
- ing. Luciano Travaglia -

Allegati: 7.

Azienda Speciale  
per la gestione  
degli Impianti Sportivi  
del Comune di Trento

Sede legale:  
via IV Novembre, 23/4  
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:  
Euro 3.951.345,52 i.v.  
Codice fiscale, Plva  
e n° Iscr. Registro Imprese  
di Trento:  
01591870223

Centralino: 0461 992990  
pec: [asis.trento@pec.it](mailto:asis.trento@pec.it)  
web site: [www.asis.trento.it](http://www.asis.trento.it)

Segreteria:  
tel. 0461 959799  
fax 0461 959218  
e-mail: [segreteria@asis.trento.it](mailto:segreteria@asis.trento.it)

Ufficio Rapporti Utente:  
tel. 0461 959812 fax 0461 990621  
e-mail: [suggerimentiereclami@asis.trento.it](mailto:suggerimentiereclami@asis.trento.it)

Numero unico di reperibilità:  
tel. 800 949345  
attivo tutti i giorni h. 8 - 24



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Il Presidente**

Trento, 28 FEB. 2020

Prot. n. A001/2020/PR 40850/000000 L

**Ordinanza**

**Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

- **VISTO** l'art. 32 della Costituzione;
- **VISTO** l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica, n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
- **VISTO** l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
- **VISTO** l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
- **VISTA** la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";
- **VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- **VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2020, recante lo schema di ordinanza contenente le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 da adottare nelle regioni non interessate dal cluster e considerato che tale schema di ordinanza prevede che “per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono alle finalità della presente ordinanza ai fini dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”.
- **PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
- **PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- **RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della sanità pubblica.

## **ORDINA**

1. La cessazione delle misure disposte con le ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 22 e 24 febbraio 2020, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del 22 febbraio 2020 in ordine alla possibilità di deroghe motivate all'ordinamento provinciale corrispondenti alle deroghe all'ordinamento statale previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 630 del 2020 e dalle successive ordinanze statali ad oggi adottate, in particolare per quanto necessario a disporre l'impiego delle strutture e i necessari lavori per la gestione dell'emergenza, l'acquisto di attrezzature sanitarie, dispositivi di protezione individuali, dispositivi medici e farmaci e l'attivazione del personale medico necessario, nonché dei volontari ai quali vengono riconosciuti i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

2. L'osservanza delle seguenti misure:

### a) MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di

maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (*allegato 1*);

2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'*allegato 1* presso gli esercizi pubblici e gli esercizi commerciali;
4. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
5. sui mezzi del trasporto pubblico locale su gomma, i circuiti di riscaldamento/condizionamento/ventilazione dovranno essere attivati al minimo indispensabile per limitare il ricircolo dell'aria interna. Ad ogni fermata della linea, effettuata per salita/discesa, così come ad ogni sosta prevista al capolinea, devono essere aperte tutte le porte dell'autobus per favorire la distribuzione più omogenea e il massimo distanziamento tra i passeggeri presenti a bordo. In via del tutto eccezionale, fino a revoca, viene sospesa, per il conducente, l'attività di controllo dei titoli di viaggio ai passeggeri in salita. Sui servizi extraurbani, ai fini di garantire un ricircolo dell'aria all'interno dell'autobus, qualora la corsa di linea (o trasferimento) svolta preveda un periodo di tempo di viaggio senza fermate superiore a 15 minuti, l'autista dovrà individuare lungo il percorso, un'adeguata area (golfo di fermata o idonea generica piazzola) per effettuare, trascorso tale periodo e appena possibile, una fermata tecnica fuori della carreggiata di durata di un minuto. Durante tale sosta dovranno essere aperte tutte le porte dell'autobus e, qualora la sosta venga effettuata in una piazzola generica (priva di fermata autorizzata), dovrà essere impedita la salita o discesa dall'autobus. Dovranno salire dalla porta anteriore gli utenti sprovvisti di biglietto per acquistarlo presso l'autista. Ogni autista avrà a disposizione un kit contenente guanti, disinfettante lavamani e sacchetti di raccolta;
6. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
7. in linea con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nella giornata dell'1 marzo non avrà luogo il libero accesso ai musei provinciali e ai musei a carattere provinciale;
8. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza di sicurezza per la trasmissione droplet;

9. per evitare il sovraffollamento degli studi medici dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sul territorio provinciale continua ad applicarsi la disciplina recata dalla legge provinciale n. 19 del 2007, per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia;
10. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari può motivatamente procedere al conferimento di contratti a tempo determinato, incarichi di somministrazione di lavoro temporaneo o alla stipula di contratti di lavoro autonomo delle figure professionali direttamente coinvolte nella gestione dell'emergenza (medici, infermieri, personale tecnico sanitario, operatori socio sanitari) anche in deroga ai limiti posti dall'ordinamento provinciale, per una durata massima di sei mesi.

b) ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

11. Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione mondiale della sanità, ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (*allegato 2*, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del ministero della salute e della Provincia autonoma di Trento), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito MMG) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito PLS). In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta tramite 112 o numero verde 800867388 dedicato.
12. In caso di contatto telefonico del soggetto interessato con il numero unico dell'emergenza 112 o con il numero verde 800867388 appositamente istituito dalla Provincia, gli operatori delle centrali comunicano, ove necessario, generalità e recapiti per la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;
13. L'operatore di sanità pubblica e/o i Servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui ai punti 11) e 12), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
  - a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
  - b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
  - c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito, anche ai fini dell'eventuale certificazione

ai fini INPS (Circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;

14. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:

a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

15. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

b. divieto di contatti sociali;

c. divieto di spostamenti e/o viaggi;

d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

16. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanità pubblica;

b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;

c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in una struttura idonea individuata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o, in caso di necessità, in ospedale.

#### d) MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

17. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 DGPRES-DGPRES-P.

#### e) ULTERIORI MISURE IDONEE A LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

18. Si raccomanda nei luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico, di tenere una distanza sufficiente a contrastare la trasmissione aerea del virus; si consiglia pertanto, ove possibile, di mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. In generale, si invitano i cittadini a limitare, per quanto possibile, la compresenza di un elevato numero di persone nei luoghi privati. Tali misure non hanno comunque carattere coercitivo.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.


La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, all'Università degli Studi di Trento e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -



Allegato 1 (brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità)

Allegato 2 (elenco Comuni italiani oggetto di ordinanza)



## **ALLEGATO 2**

### **Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.**

Nella Regione Lombardia:

- a)* Bertonico;
- b)* Casalpusterlengo;
- c)* Castelgerundo;
- d)* Castiglione D'Adda;
- e)* Codogno;
- f)* Fombio;
- g)* Maleo;
- h)* San Fiorano;
- i)* Somaglia;
- j)* Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a)* Vò.





Ministero della Salute

nuovo coronavirus



Istituto Superiore di Sanità

# Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112.

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS  
© Istituto Superiore di Sanità • 24 febbraio 2020

Progetto grafico: Servizio Comunicazione Scientifica - Istituto Superiore di Sanità



*Ministero della Salute*



Istituto Superiore di Sanità

**nuovo coronavirus**

*Dieci comportamenti da seguire*

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di:  
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),  
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)  
e Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Progetto grafico: Servizio Comunicazione Scientifica - Istituto Superiore di Sanità

© Istituto Superiore di Sanità • 24 febbraio 2020

nuovo coronavirus

## Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi NON recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il **112**


# 1 Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.


Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il virus.



## 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute


Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.



### 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani


Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.




# 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.



# 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico


Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.



## 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.



# 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, se presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

## *USO della MASCHERINA*

Aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

# 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti prodotti in Cina o altrove possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

# 9

## Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus.

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

**10** In caso di dubbi NON recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il **112**

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se hai febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza NON recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base per avere informazioni su cosa fare; se pensi di essere stato contagiato chiama il 112.



# Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano



**FNOMCeO**  
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOVI**  
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI




Federazione Ordini Farmacisti Italiani




**SIMG**  
SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE E DELLE CURE PRIMARIE



SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE






# #CORONAVIRUS

## 10-Punkte-Katalog



1.

Häufiges Händewaschen




2.

Den nahen Kontakt mit Personen, die an akuten Atemwegsinfekten leiden, meiden



3.

Nicht in die Augen, Nase, oder Mund mit den Händen fassen



4.

Mund und Nase im Falle von Niesen oder Husten bedecken



5.

Keine antiviralen oder antibiotischen Medikamente einnehmen ohne ärztliche Verschreibung



6.

Oberflächen mit Desinfektionslösungen auf Chlor- oder Alkoholbasis reinigen



7.

Eine Maske nur dann tragen, wenn der Verdacht auf eine Erkrankung besteht oder erkrankte Personen gepflegt werden



8.

Produkte „MADE IN CHINA“ und Pakete aus China sind nicht gefährlich



9.

Haustiere verbreiten das Coronavirus nicht



10.

Wenn Sie glauben, infiziert zu sein, gehen Sie nicht in die Notaufnahme: Rufen Sie Ihren Hausarzt oder **112** an

Weitere Informationen

Numero Verde  
**800 867388**

  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

  
TRENTO


# #CORONAVIRUS

## Ten simple rules



1.

Wash your hands regularly for at least 20 seconds using soap or gel



2.

Avoid close contact with people suffering from acute respiratory infections



3.

Avoid touching your eyes, nose and mouth



4.

Cover your mouth and nose when sneezing or coughing and use a disposable tissue when possible



5.

Avoid taking antivirals or antibiotics unless prescribed by a doctor



6.

Clean surfaces with alcohol or chlorine-based disinfectants or wipes



7.

Use a facemask only if you suspect being sick or are working with infected people



8.

Products MADE IN CHINA and parcels received from China do not pose a health threat



9.

Pets and other domestic animals do not spread the Coronavirus



10.

If you think you have been infected, do not go to the emergency room: call your general practitioner or **112**

More Information

Numero Verde  
**800 867388**

  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

  
TRENTO

# #CORONAVIRUS

## Dieci comportamenti da seguire



1.

Lavati spesso le mani



2.

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute



3.

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani



4.

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci



5.

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico



6.

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol



7.

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate



8.

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi



9.

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus



10.

Se pensi di essere stato contagiato non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di famiglia o il 112

Per maggiori informazioni

Numero Verde  
**800 867388**

  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



## **DICIOTTO SUGGERIMENTI DELLA FMSI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEL MONDO DELLO SPORT**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

Per una corretta gestione dell'emergenza Coronavirus all'interno del mondo dello sport, occorre partire da una premessa. Il virus mostra ad oggi livelli di contagio altissimi ma – fortunatamente - indici di mortalità molto bassi (circa il 2%, *fonte OMS*).

Occorre, altresì, osservare che il rilievo in Italia è diverso rispetto ad altri paesi, poiché l'Italia scrina attraverso il tampone anche gli asintomatici, mentre gli altri Paesi intervengono solo sui sintomatici. Inoltre, i decessi in Italia hanno riguardato persone con sistema immunitario indebolito a causa di comorbidità (sovrapposizione di altre patologie).

Questo implica che occorre intervenire a livello di prevenzione attraverso l'adozione di norme igienico-sanitarie e buone prassi che l'atleta deve osservare sia nella vita quotidiana, sia in tutte le fasi di gara e di allenamento. Cosa quanto mai importante sia nel mondo dilettantistico, sia nel settore professionistico, dove peraltro il presidio è assicurato dalla figura del Medico Sociale.

Questo implica, oltremodo, la necessità di una linea diretta di coordinamento tra Ministero della Salute, Ministero dello Sport, CONI e FMSI, in qualità di Federazione medico-scientifica del CONI stesso, che preveda indirizzi univoci e attenta applicazione degli stessi.

In particolare, la FMSI - attraverso i propri 4.000 Medici associati - funge da punto di riferimento per la massima diffusione degli indirizzi assunti.

Sono all'uopo elaborate le seguenti indicazioni che, certamente in linea con quelle generali del Ministero della Salute, sono specifiche per i momenti di gara e di allenamento, ma anche per quelli di trasferta e tengono conto altresì delle caratteristiche distintive delle varie discipline sportive.

L'obiettivo è comune: assicurare la possibilità di praticare l'attività fisica nelle migliori condizioni e senza danno per la salute.

\*\_\*\_\*\_\*

### **NORME IGIENICO-SANITARIE E BUONE PRASSI**

Trattasi di alcune semplici, ma fondamentali norme igienico-sanitarie, da considerare da parte delle società e dei custodi degli impianti sportivi sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a prevenire la diffusione del coronavirus durante le gare e negli allenamenti.

Tali norme vanno espone ben visibili a tutti e rispettate non solo dagli atleti, ma anche da accompagnatori, arbitri, allenatori, dirigenti, massaggiatori, spettatori e addetti ai lavori.

- 1) Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchieri né in gara né in allenamento, utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.).
- 2) Evitare di consumare cibo negli spogliatoi.
- 3) Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in ceste comuni.

- 4) Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.
- 5) Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.
- 6) Evitare, nell'utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l'apertura e la chiusura dello stesso.
- 7) Favorire l'uso di dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia negli spogliatoi, sia nei servizi igienici.
- 8) Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
- 9) Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca.
- 10) Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
- 11) Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti, rubinetti, maniglie, docce e servizi igienici con soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio.
- 12) In caso di attività sportiva in vasca, richiedere un costante monitoraggio dei parametri chimici (cloro o altre soluzioni disinfettanti) e dei parametri fisici (tra cui, il pH o la temperatura, che influisce sul livello di clorazione).
- 13) Gli atleti che manifestino sintomi evidenti di infezione respiratoria in atto e/o febbre devono immediatamente abbandonare il resto della squadra - e, possibilmente, isolarsi - e avvisare il medico sociale nelle squadre professionistiche o il responsabile medico della federazione nei raduni federali, che provvederà a rivolgersi - se ne sussistesse l'indicazione - al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.

In tutte le altre categorie, l'atleta -fermo restando che deve immediatamente abbandonare il resto della squadra e, possibilmente, isolarsi - deve rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante (Medico di medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i minori), che potrà invitare l'atleta stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.

- 14) Per chi non fosse ancora vaccinato contro l'influenza, consigliare il più rapidamente possibile il vaccino antiinfluenzale, in modo da rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.
- 15) Informarsi dagli atleti e dal personale societario se ci sono stati eventuali contatti in prima persona o all'interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in quarantena.
- 16) Utilizzare la visita medico-sportiva quale fondamentale strumento di screening, attraverso un'attenta anamnesi ed esame obiettivo per l'individuazione di soggetti potenzialmente a rischio immunitario o con sintomatologia.
- 17) In caso di raduni nazionali di atleti o di manifestazioni di circuito internazionale autorizzate anche all'estero, prevedere sempre la presenza di un Medico di Federazione che possa valutare clinicamente, a livello preventivo, tutti i partecipanti, identificando eventuali soggetti a rischio e adottando le più idonee misure di isolamento, seguendo adeguate procedure gestionali secondo gli indirizzi del Ministero della Salute.
- 18) Con riferimento ai Medici Sociali e, in particolare, a quelli delle squadre professionistiche o degli atleti professionisti ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e comunque di tutte quelle Società i cui atleti svolgono attività a livello internazionale, monitorare con attenzione i Paesi verso cui si è diretti o da cui si rientra, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

La FMSI ha istituito un collegamento diretto e indirizzi di posta elettronica specifica per tutti i Medici Federali, che sono il punto di riferimento delle Società e degli Atleti, per un più efficace coordinamento delle informazioni grazie alla linea diretta tra Ministero della Salute, Ministero dello Sport, CONI e FMSI.